

**Delibera n. 273/2025**

**IL CONSIGLIO SNPA**

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività del SNPA 2025-2027 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 23 gennaio 2025 con delibera n. 266/2025;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

**VISTA** la nota prot. n. 42609 del 6 marzo 2025 della Direzione generale Tutela Biodiversità e Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con la quale si richiede il parere del Consiglio SNPA sull'istanza da parte della Lazio di autorizzazione di siti integrativi di rilascio della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4;

**CONSIDERATO** che tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive", ai fini della valutazione della richiesta pervenuta, alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

**VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

**VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA, sentita la RR TEM 25-2, "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys in Regione Lazio per il 2025, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*";

**RITENUTO** di adottare il predetto documento.

### **DELIBERA**

1. Di approvare il documento "*Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys in Regione Lazio per il 2025, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4*", che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell'art.13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente



e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);

4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 14 aprile 2025

Il Presidente

F.TO

Stefano Laporta

**Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, della richiesta di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* in Regione Lazio per il 2025, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.**

In riferimento alla documentazione in merito alla richiesta di integrazione dei siti di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* sul territorio della Regione Lazio, pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 42609 del 06 marzo u.s. ed esaminata dall'ISPRA e dalla RRETEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

La valutazione è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e delle attività svolte nell'annualità 2024 trasmessi dalla Regione Lazio con prot. n.1568026 del 20 dicembre u.s.

Attualmente sul territorio regionale è autorizzato un piano di immissioni che prevede il rilascio di *T. japonicus* in 23 siti distribuiti su aree agricole, prevalentemente frutticole delle province di Viterbo (17 siti), Latina (3 siti) e Roma (3 siti). L'autorizzazione è valida fino al 2026 compreso e prevede la possibilità di un moderato aumento di numero di siti nell'arco del periodo autorizzato.

Nel corso del 2024 i rilasci di *T. japonicus* sono stati eseguiti in 22 siti, ripartiti tra le provincie di Viterbo, Roma e Latina e nel complesso interessando una superficie di oltre 22 ettari. Nel corso del 2024 nel Lazio, *T. japonicus* non è stato reperito su nessuna delle 45 ovature (1225 uova) di *H. halys* raccolte. La relazione evidenzia come le ovature di pentatomidi non-target raccolti non siano state attaccate da alcun parassitoide senza però specificare quante ovature siano state raccolte, né quali siano le specie di pentatomidi non target intercettati con il monitoraggio. Si richiedono tali specifiche nella prossima relazione delle attività. Si richiede inoltre di specificare i siti in cui le ovature saranno raccolte.

In considerazione dell'incremento registrato nel 2024 delle popolazioni di *H. halys* e la conseguente ulteriore perdita di prodotto, Regione Lazio richiede un incremento dei siti di rilascio di *T.japonicus* di 25 ulteriori siti nell'area di coltivazione del nocciolo in provincia di Viterbo per un totale di 47 siti.

Il piano di monitoraggio presentato prevede che i controlli pre-rilascio vengano effettuati in almeno il 50% dei siti individuati per l'intervento e i controlli post-rilascio in tutti i siti controllati in pre-rilascio più un ulteriore 10 %. In considerazione del fatto che alcuni siti di rilascio seppur all'esterno, si trovano in prossimità di Siti Natura 2000 e/o altre aree protette, si ritiene opportuno che essi siano inclusi nel piano di monitoraggio. In particolare, si segnalato i punti 1, 2, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20 e 23 della precedente richiesta (oltre al punto 13 ricadente nel comune di Caprarola in cui non saranno più effettuati rilasci ma verrà mantenendo il solo monitoraggio) e i punti 46, 45, 43, 37, 30 e 28 di quella attuale.

**Tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene tecnicamente accettabile la richiesta di aumento dei siti di rilascio di *T. japonicus* nel territorio regionale con le modalità riportate per l'annualità 2025.**

Si ricorda che al termine di ogni annualità è prevista la trasmissione di una relazione dei rilasci effettuati e dei risultati conseguiti (compresi i risultati dei monitoraggi che evidenzino l'eventuale presenza di impatti su specie non target) così come dei dati sull'effettivo utilizzo dei trattamenti chimici (numero, sostanze, quantitativi) per il contrasto a *H. halys* nelle aziende adiacenti ai siti di immissione selezionati strategicamente nelle aree vocate alla coltivazione delle colture maggiormente colpite da *Halyomorpha halys*.